

[Condividi](#)

Con il [messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021](#), l'INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sull'esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, per l'assunzione di donne nel biennio 2021-2022, come introdotto dalla [Legge di Bilancio 2021 \(art. 1, commi da 16 a 19, L. 30 dicembre 2020, n. 178\)](#).

Dopo aver richiamato che **l'incentivo in questione spetta in caso di assunzioni a tempo determinato, assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato** di un precedente rapporto agevolato, ad integrazione di quanto già illustrato nella [circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021](#), l'Istituto previdenziale precisa che:

- il **requisito dello "svantaggio"** della lavoratrice deve ricorrere alla data dell'evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Di conseguenza, se si intende richiedere il beneficio per un'assunzione a **tempo determinato**, il requisito in questione **deve esistere alla data di assunzione** e non a quella dell'eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Invece, qualora si intenda richiedere il beneficio per una **trasformazione a tempo indeterminato**, senza avere richiesto l'incentivo per la precedente assunzione a termine, il requisito deve essere soddisfatto alla data della trasformazione;

- il beneficio può trovare applicazione anche ai casi di **trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati** (di cui all'art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 oppure di cui all'art. 1, commi 16-19, della



Assunzione di donne nel biennio 2021-2022. Ulteriori chiarimenti
sull'esonero contributivo del 100%

Legge di Bilancio 2021), e in tali fattispecie, l'incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione;

- l'incentivo spetta, infine, anche nell'ipotesi di **proroga del contratto**, in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Fonte: MinLavoro - <https://www.lavoro.gov.it/>

[Link al testo del messaggio INPS del 6 aprile 2021, n. 1421](#), con oggetto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - LEGGE DI BILANCIO 2021 - Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 - Ulteriori chiarimenti sull'esonero contributivo del 100% - [Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 \(legge di bilancio 2021\)](#)

[Link al testo della circolare INPS 22 febbraio 2021, n. 32](#), con oggetto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - LEGGE DI BILANCIO 2021 - Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 - Prime indicazioni operative - Datori di lavoro che possono accedere al beneficio - Lavoratrici per le quali spetta l'incentivo - Rapporti di lavoro incentivati - Assetto e misura dell'incentivo - L'incremento occupazionale netto - Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato - Coordinamento con altri incentivi - [Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 \(legge di bilancio 2021\)](#)

Assunzione di donne nel biennio 2021-2022. Ulteriori chiarimenti sull'esonero contributivo del



Assunzione di donne nel biennio 2021-2022. Ulteriori chiarimenti
sull'esonero contributivo del 100%